



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

NR **53** del **20/12/2024** REGISTRO DELIBERE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO | Approvazione nuovo Regolamento Generale delle entrate comunali.

L'anno **2024** il giorno **20** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, in Portomaggiore, nella sala consigliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico, convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio del Comune di Portomaggiore.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

| Presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Assenti                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Bernardi Dario</li><li>- Molesini Francesca</li><li>- Buriani Daniele</li><li>- Roma Gian Luca</li><li>- Bigoni Michela</li><li>- Trentini Angelo</li><li>- Belletti Enrico</li><li>- Novelli Nicola</li><li>- Zagatti Anna Maria</li><li>- Grilanda Marcello</li><li>- Contarini Massimo</li><li>- Cavedagna Elisa</li><li>- Baricordi Alex</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vanini Andrea</li><li>- Zancoghi Sara</li><li>- Badolato Roberto</li><li>- Crosara Greta</li></ul> |
| Totale presenti: 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Totale assenti: 4                                                                                                                          |

Partecipa la Dottoressa *Rita Crivellari* - **Segretario**

**Giustificano l'assenza** i Consiglieri: Vanini Andrea, Zancoghi Sara, Badolato Roberto, Crosara Greta.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente** *Daniele Buriani*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori: Novelli Nicola, Zagatti Anna Maria, Contarini Massimo

## **Punto n. 9 all'ordine del giorno: Approvazione nuovo Regolamento Generale delle entrate comunali;**

### **Presidente del Consiglio Daniele BURIANI:**

Punto 9. Approvazione nuovo Regolamento Generale delle entrate comunali.

Do la parola al Sindaco.

### **Sindaco Dario BERNARDI:**

Grazie di nuovo Presidente.

Medesimo metodo, l'approvazione del nuovo Regolamento si rende necessaria a fronte dell'obbligo per i Comuni, imposto dal Decreto Legislativo del 30 dicembre 2023, numero 219, di adeguare i rispettivi regolamenti alle modifiche allo statuto del contribuente.

In particolare riguardano la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

L'impianto della disciplina della gestione delle entrate patrimoniali e tributarie è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle norme contenute nel Regolamento.

Le novità riguardano principalmente il titolo primo all'interno del quale sono state inserite le norme inerenti i principi generali della riforma dello statuto del contribuente ed il titolo terzo rubricato istituti deflativi del contenzioso tributario che rappresenta il fulcro delle modifiche.

Nello specifico, il divieto di bis in idem nel procedimento tributario, quindi nei confronti del medesimo contribuente, il Comune esercita l'azienda accertativa per ogni periodo di imposta una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione, l'esercizio del potere di autotutela, il principio del contraddittorio preventivo, da attivare per le fattispecie più complesse dell'attività di accertamento, il diritto di interpello e l'accertamento con adesione.

Rimane in vigore il vigente Regolamento della riscossione coattiva.

Grazie.

### **Presidente del Consiglio Daniele BURIANI:**

Grazie sindaco, è aperto il dibattito, chi vuole intervenire? Dichiarazione di voto.

Passiamo al voto. Chi è a favore della delibera numero 9 all'ordine del giorno alzi la mano. 9.

Contrari? 2. Astenuti? 2. Il Consiglio approva.

Al via l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? 9. Contrari? 2. Astenuti? 2. Il Consiglio approva

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l' articolo 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;

- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...*";

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

**CONSIDERATO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2025, da parte degli enti locali è fissato dall'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno;

**VISTA** la legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n. 189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03.01.2024, di modifica allo Statuto del contribuente, contenuto nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge"*;

**VISTO** il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

**VISTO** il Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono estendere ai propri tributi;

**CONSIDERATO** che:

- il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 attua una profonda revisione dello Statuto del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali; molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per i comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali;

- il Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dette novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, onde dipanare l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale;

- il nuovo Statuto incide fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati, nel senso del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento

dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie, sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela dei contribuenti che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso;

**EVIDENZIATA**, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un nuovo Regolamento che disciplini le entrate comunali in considerazione dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate;

**DATO ATTO** che il nuovo Regolamento si prefigge lo scopo di regolare le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria, che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**EVIDENZIATO** che il nuovo regolamento si compone di 51 articoli distribuiti in quattro titoli:

I) il titolo primo contiene le disposizioni di carattere generale;

II) il titolo secondo disciplina la gestione e la riscossione delle entrate;

III) il titolo terzo, dedicato agli istituti deflattivi del contenzioso tributario, recepisce le novità normative sopra richiamate: divieto di bis in idem, diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, esercizio del potere di autotutela, principio del contraddittorio preventivo, diritto di interpello, accertamento con adesione;

IV) il titolo quarto è dedicato alle disposizioni finali e all'entrata in vigore del Regolamento;

**RITENUTO** di approvare il nuovo Regolamento generale delle entrate comunali come da **Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

**RICHIAMATI** l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

**VISTO** l'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/11 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; pubblicazione che dovrà avvenire secondo le specifiche tecniche così come definite dal Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 20 luglio 2021;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;

- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000, **allegato B)** alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti 9 a favore e 2 contrari (Contarini Massimo e Grilanda Marcello del gruppo consiliare "Uniti per Portomaggiore") e 2 astenuti (Cavedagna Elisa e Baricordi Alex del gruppo consiliare "Centro Destra Civico") espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti

### **DELIBERA**

**1. Di approvare** il nuovo "Regolamento Generale delle entrate comunali" di cui all'**allegato A)**, che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

**2. Di dare atto** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2025;

**3. Di dare atto** che dal 1° gennaio 2025 è abrogato il Regolamento delle entrate comunali del Comune di Portomaggiore approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/11/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

**4. Di disporre** che il Regolamento di cui all'allegato A) al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, una volta divenuta esecutiva la presente delibera, sia affisso per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune di Portomaggiore;

**5. Di provvedere** a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**6. Di adottare** apposite forme di pubblicità sul sito web istituzionale del Comune di Portomaggiore.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con voti 9 a favore e 2 contrari (Contarini Massimo e Grilanda Marcello del gruppo consiliare "Uniti per Portomaggiore") e 2 astenuti (Cavedagna Elisa e Baricordi Alex del gruppo consiliare "Centro Destra Civico") espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti

#### **DELIBERA**

**di dichiarare**, ravvisandone la necessità ed urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di approvare il Regolamento entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027.

Firmato in digitale  
IL PRESIDENTE  
Daniele Buriani

Firmato in digitale  
IL SEGRETARIO  
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)

## INDICE

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....                                                 | 3  |
| Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento.....                                     | 3  |
| Articolo 2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.....               | 3  |
| Articolo 3 Efficacia temporale dei regolamenti tributari.....                       | 4  |
| Articolo 4 Informazioni del contribuente.....                                       | 4  |
| Articolo 5 Conoscenza degli atti e semplificazione.....                             | 4  |
| Articolo 6 Chiarezza e motivazione degli atti.....                                  | 5  |
| Articolo 7 Divieto di divulgazione dei dati del contribuente.....                   | 6  |
| Articolo 8 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente..... | 6  |
| Articolo 9 Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....            | 6  |
| Articolo 10 Documenti di prassi.....                                                | 6  |
| Articolo 11 Tipologia delle entrate.....                                            | 7  |
| Articolo 12 Regolamenti per tipologie di entrate.....                               | 7  |
| Articolo 13 Aliquote, tariffe e prezzi.....                                         | 7  |
| Articolo 14 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....                               | 8  |
| Articolo 15 Rapporti con i cittadini.....                                           | 8  |
| TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....                                 | 8  |
| CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE.....                                                  | 8  |
| Articolo 16 Forme di gestione. Gestione associata.....                              | 9  |
| Articolo 17 Funzionari responsabili dei tributi.....                                | 9  |
| Articolo 18 Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali.....                   | 10 |
| Articolo 19 Regime dei dati acquisiti. Riservatezza.....                            | 11 |
| CAPO II RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE.....                                    | 11 |
| Articolo 20 Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali.....  | 11 |
| Articolo 21 Ravvedimento.....                                                       | 12 |
| Articolo 22 Dilazione dei pagamenti. Rateazioni.....                                | 12 |
| Articolo 23 Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi.....                    | 12 |
| CAPO III RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....                                              | 13 |
| Articolo 24 Rimborsi per entrate tributarie ed extra-tributarie.....                | 13 |
| Articolo 25 Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata.....        | 13 |
| Articolo 26 Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi.....               | 14 |
| Articolo 27 Compensazione tra crediti e debiti non tributari diversi.....           | 14 |
| Articolo 28 Competenza sulle dichiarazioni di compensazione.....                    | 14 |
| CAPO IV ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.....                                             | 15 |
| Articolo 29 Attività di verifica e controllo.....                                   | 15 |
| Articolo 30 Avviso bonario.....                                                     | 15 |
| Articolo 31 Accertamento delle entrate tributarie.....                              | 15 |
| Articolo 32 Accertamento delle entrate non tributarie.....                          | 16 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 33 Ripetibilità delle spese di notificazione.....                                       | 16 |
| Articolo 34 Interessi.....                                                                       | 17 |
| Articolo 35 Sospensione e riduzione dell'erogazione dei servizi.....                             | 17 |
| CAPO V RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE.....                                                   | 17 |
| Articolo 36 Attività di riscossione coattiva.....                                                | 17 |
| TITOLO III ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.....                                    | 18 |
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....                                                                | 18 |
| Articolo 37 Istituti deflativi del contenzioso.....                                              | 18 |
| Articolo 38 Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....                              | 18 |
| Articolo 39 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.....              | 18 |
| CAPO II ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA.....                                                  | 19 |
| Articolo 40 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....                                 | 19 |
| Articolo 41 Esercizio del potere di autotutela facoltativa.....                                  | 20 |
| CAPO III PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO.....                                           | 20 |
| Articolo 42 Principio del contraddittorio.....                                                   | 20 |
| CAPO IV IL DIRITTO DI INTERPELLO.....                                                            | 22 |
| Articolo 43 Diritto di interpello.....                                                           | 22 |
| CAPO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....                                                            | 23 |
| Articolo 44 Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....                           | 24 |
| Articolo 45 Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....                            | 25 |
| Articolo 46 Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente.....                        | 25 |
| Articolo 47 Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione.... | 26 |
| Articolo 48 Atto di accertamento con adesione.....                                               | 26 |
| Articolo 49 Effetti della definizione.....                                                       | 27 |
| Articolo 50 Riduzione delle sanzioni.....                                                        | 27 |
| TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.....                                                               | 28 |
| Articolo 51 Disposizioni finali. Entrata in vigore.....                                          | 28 |

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 267/2000, nonché nella L. n. 212/2000 e nell'articolo 1, commi da 158 a 169, della L. n. 296/2006 e delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. Il presente Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; reca la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché delle attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate comunali; prevede le relative procedure, competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto comunale e nel regolamento di contabilità ed in coerenza con le disposizioni portate dai regolamenti delle singole entrate, aventi ad oggetto la relativa disciplina specifica.
3. Il Regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza, l'esercizio del potere di autotutela, le condizioni della tutela giurisdizionale e gli istituti deflattivi del contenzioso.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
5. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali uffici del Comune, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

### **Articolo 2**

#### **Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 3**

#### **Efficacia temporale dei regolamenti tributari**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 4482 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

### **Articolo 4**

#### **Informazioni del contribuente**

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

### **Articolo 5**

#### **Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

## **Articolo 6**

### **Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

## **Articolo 7**

### **Divieto di divulgazione dei dati del contribuente**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

## **Articolo 8**

### **Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

## **Articolo 9**

### **Principio di proporzionalità nel procedimento tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Articolo 10**

### **Documenti di prassi**

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

- a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
- b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
- c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
- d) interpello;
- e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

### **Articolo 11 Tipologia delle entrate**

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali.

### **Articolo 12**

#### **Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale o regionale.
2. I regolamenti, se approvati nel termine di cui al comma precedente, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore. Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato a data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, la efficacia dei regolamenti è retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio di cui trattasi
3. Il presente Regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale. Nei casi e per le entrate a tal fine indicati dalla normativa statale i relativi regolamenti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati nel termine prescritto. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente.
4. Le entrate non tributarie, se non disciplinate da appositi regolamenti, sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'ordinamento nazionale.

### **Articolo 13**

#### **Aliquote, tariffe e prezzi**

1. La determinazione di aliquote, tariffe e prezzi avviene con deliberazione degli organi competenti, nei limiti previsti dalla legge.
2. La delibera di approvazione è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore. Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato a data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, la efficacia delle deliberazioni è

retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio di cui trattasi. Per i servizi scolastici la deliberazione di approvazione che risulta efficace dal 1° gennaio, ai sensi dei precedenti paragrafi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo

3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma precedente non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo saranno prorogate le aliquote, i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.
4. Le tariffe per i servizi devono tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione ove consentito dalla legge.

## **Articolo 14**

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Con deliberazione dell'organo competente sono disciplinate le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate tributarie o del regolamento disciplinante le prestazioni sociali agevolate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in conformità a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Le agevolazioni devono rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. Le agevolazioni sono concesse, con determinazione del Dirigente/Responsabile di Servizio competente previa verifica di tali requisiti, su istanza dei soggetti beneficiari e, se ciò consentito dalla Legge, o dalle norme regolamentari, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di auto liquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

## **Articolo 15**

### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze o comunque dalle norme statali in materia, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

## **CAPO I**

### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

## **Articolo 16**

### **Forme di gestione. Gestione associata**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
  - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi della normativa statale e regionale in materia, e dell'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997;
  - b. affidamento *in house* mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata iscritta all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997, a prevalente capitale pubblico locale partecipata dal Comune, nel rispetto dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa specifica degli affidamenti *in house* contenuta nel D. Lgs. 36/2023 e nel D. Lgs. 175/2016;
  - c. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 dello stesso D. Lgs. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
  - d. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
3. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.
4. La scelta della forma di gestione deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.
7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono, se non diversamente disposto con legge statale o regionale, essere rinnovati qualora ne sussistano, congiuntamente, il pubblico interesse e la convenienza economica

## **Articolo 17**

### **Funzionari responsabili dei tributi**

1. Sono designati i funzionari responsabili dei tributi con provvedimento dell'organo competente. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più tributi. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale del tributo.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il predetto funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso; esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità; all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dagli artt. 40 e 41 del Presente Regolamento; in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
3. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato dal responsabile del servizio tributi. Il responsabile del servizio tributi ed il responsabile del o dei singoli tributi possono coincidere.
4. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione dei documenti di programmazione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, il funzionario responsabile del servizio tributi vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
6. Il Sindaco o suo delegato può in ogni momento disporre l'effettuazione di controlli ed ispezioni sulle entrate comunali, gestite in forma diretta od affidate a terzi. Gli eventuali terzi affidatari garantiscono tutta la collaborazione necessaria senza poter opporre alcun segreto o riservatezza aziendale.
7. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993.

## **Articolo 18**

### **Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i dirigenti ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito dei documenti di programmazione approvati dal Comune o dall'Unione alla quale siano state conferite le relative funzioni, in coerenza con la spesa alla quale l'entrata si riferisce. Il dirigente del servizio, quale responsabile dell'entrata, cura, avvalendosi dei responsabili di procedimento eventualmente nominati, tutte le operazioni utili alla relativa acquisizione, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. In particolare il dirigente responsabile dell'entrata non tributaria:
  - accerta l'entrata ai sensi del successivo articolo 32, eseguendo le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità;
  - esegue tutte le attività di eventuale sollecito bonario nei confronti del debitore;
  - cura le attività di riscossione coattiva, anche avvalendosi del supporto in staff di altri uffici o settori dell'Ente o dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, sia a mezzo di ingiunzione che a mezzo degli altri strumenti esecutivi di diritto civile, potendone anche sottoscrivere i relativi atti;
  - cura il contenzioso relativo all'entrata.
2. Per ciascun procedimento relativo alle entrate non tributarie può essere individuato un responsabile del procedimento. Ove non diversamente disposto il responsabile del procedimento coincide con il dirigente responsabile della relativa entrata e della correlata

spesa.

## **Articolo 19**

### **Regime dei dati acquisiti. Riservatezza**

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune e della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

## **CAPO II**

### **RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE**

## **Articolo 20**

### **Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali**

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di riscossione coattiva, sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata o nelle singole deliberazioni degli organi competenti di determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, in base alle norme di legge nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti o nelle deliberazioni degli organi competenti di determinazione di aliquote, tariffe e prezzi delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:
  - a. versamento diretto alla tesoreria comunale o agli agenti contabili nominati dall'Ente;
  - b. versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
  - c. disposizioni, giro-conti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - d. nel caso sia attivato il servizio, mediante carta di credito d'Istituto o bancomat tramite apposito POS posizionato presso l'ufficio/struttura predisposta, ovvero altri strumenti telematici eventualmente promossi dal Comune;
  - e. tramite il servizio PagoPA;
  - f. tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge.
4. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia

quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta, salvo buon fine del relativo incasso.

## **Articolo 21**

### **Ravvedimento**

1. I contribuenti che hanno omesso totalmente o parzialmente il versamento possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.
2. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è accertata la violazione da parte del contribuente ovvero comunque in tutti i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3. L'istituto è applicabile per le seguenti violazioni:
  - a. violazioni derivanti da omessi versamenti;
  - b. violazioni relative a parziali versamenti;
  - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione, se presentata entro 90 giorni dal relativo termine.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **Articolo 22**

### **Dilazione dei pagamenti. Rateazioni**

1. Per quanto concerne i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti relativi sia alle entrate tributarie che a quelle non tributarie, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili, si rimanda a quanto disciplinato con il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e ss.mm.ii..

## **Articolo 23**

### **Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della L. n. 296/2006, i versamenti non sono dovuti, non si procede alla riscossione e non sono effettuati i rimborsi dei crediti tributari di modesto ammontare di qualsiasi natura, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e per ogni periodo di imposta non superi l'importo di euro 5, salvo diverso importo previsto dai Regolamenti speciali delle singole entrate. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. La disciplina prevista al presente articolo si applica anche alle entrate non tributarie.

**CAPO III**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

**Articolo 24**

**Rimborsi per entrate tributarie ed extra-tributarie**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto in forma scritta entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, può disporre autonomamente il rimborso a favore del cittadino interessato dandone apposita comunicazione in forma scritta con la quale vengano altresì indicate le modalità del rimborso medesimo. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità.
3. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. In caso di accoglimento il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro lo stesso termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dal presente regolamento con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Ai rimborsi si applica la disciplina degli importi minimi prevista dall'articolo 23 del presente Regolamento.

**Articolo 25**

**Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata**

1. Il contribuente o l'utente può compensare in tutto od in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti ad annualità precedenti, senza interessi.
2. A tal fine deve presentare, entro il termine del 30° giorno antecedente alla scadenza prevista per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata.
3. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito vantato.
4. Il funzionario competente ai sensi del successivo articolo 19 verifica la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'ufficio emetterà idoneo avviso di accertamento, secondo le disposizioni di legge; se si tratta di entrata non tributaria, invierà comunicazione via raccomandata.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere

utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

6. In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per lo stesso tributo, può essere disposta dal Comune. Della intervenuta compensazione viene data idonea comunicazione al cittadino interessato.

## **Articolo 26**

### **Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, e con le modalità di cui al precedente articolo 25, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

## **Articolo 27**

### **Compensazione tra crediti e debiti non tributari diversi**

1. Le obbligazioni non tributarie di cui al presente articolo possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del cittadino. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
2. L'utente, nei termini di versamento dell'importo dovuto, e con le modalità di cui ai precedenti articoli, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altre entrate non tributarie del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono altresì avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi a loro carico in ragione di obbligazioni correlate ad entrate non tributarie del Comune nei termini di versamento dell'importo dovuto, e con le modalità di cui al precedente articolo 27.
4. Per l'accertamento del credito vantato dal cittadino, nei casi previsti dal presente articolo, il funzionario competente a ricevere la dichiarazione di compensazione, si avvale degli uffici rispettivamente competenti, che rilasciano, ove ne sussistano le condizioni, l'attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile, comunicandone in tale caso l'esatto importo.

## **Articolo 28**

### **Competenza sulle dichiarazioni di compensazione**

1. Le dichiarazioni di compensazione previste agli articoli precedenti sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
2. Il funzionario autorizza o rigetta la compensazione con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento che autorizza o rigetta la compensazione, è comunicato all'interessato, al responsabile del servizio finanziario ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione per la definizione dei conseguenti documenti contabili.

## **CAPO IV**

### **ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 29**

##### **Attività di verifica e controllo**

1. Il dirigente responsabile di ciascuna entrata, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità del Comune, e sulla base degli eventuali criteri e priorità individuati dalla Giunta comunale nel Piano Esecutivo di Gestione, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il dirigente responsabile di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a fornire chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ufficio, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997.
4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.
5. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate compresa l'attività di ispezione.

#### **Articolo 30**

##### **Avviso bonario**

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

#### **Articolo 31**

##### **Accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. I funzionari responsabili che hanno promosso l'accertamento del tributo, qualora si verificano situazioni nella gestione del tributo stesso a fronte delle quali è diminuito o aumentato l'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione o l'aumento dell'accertamento al responsabile del servizio finanziario.

## **Articolo 32**

### **Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile dell'entrata.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute al Comune deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica valide legalmente (es: Posta elettronica certificata), con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. I funzionari responsabili che hanno promosso l'accertamento dell'entrata, qualora si verificano situazioni nella gestione dell'entrata medesima a fronte delle quali è diminuito o aumentato l'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione o l'aumento dell'accertamento al responsabile del servizio finanziario.

## **Articolo 33**

### **Ripetibilità delle spese di notificazione**

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni dei tributi locali nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative, se non diversamente disciplinato dalle singole normative tributarie.
2. L'ammontare delle spese di cui al 1° comma sono ripetibili, nei confronti del destinatario dell'atto notificato, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il D.M. 14/04/2023 e successive modificazioni.
3. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
4. E' esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

## **Articolo 34**

### **Interessi**

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso indicato dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2015, ovvero, in assenza, dal tasso di interesse legale **maggiorato di 2,5 punti percentuali** (articolo 1 comma 165 Legge n. 296/2006).
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Comune, per le entrate non tributarie, applica il tasso di interesse legale.

## **Articolo 35**

### **Sospensione e riduzione dell'erogazione dei servizi**

1. In tutti i casi in cui l'utente di servizi a domanda individuale e correlati ad entrate patrimoniali, quali ad esempio trasporto scolastico, mensa scolastica, asili, erogati dal Comune risulti inadempiente nel versamento dei relativi corrispettivi per più di **(cinque)** rate consecutive o comunque di più di **(sette)** rate nel corso dell'anno solare in relazione allo stesso servizio, l'erogazione di quest'ultimo può essere sospesa o ridotta fino al pagamento di quanto dovuto od alla concessione dell'eventuale rateazione, salvo l'inadempimento di quest'ultima.
2. La sospensione del servizio, o la sua cessazione, è disposta dal Funzionario responsabile della relativa entrata, previa comunicazione in forma scritta all'utente del servizio inviata almeno **(30)** giorni prima dell'inizio della sospensione.
3. La sospensione non è comunque disposta nel caso di stato di bisogno o di grave disagio economico dell'utente, qualificato ed accertato conformemente alle disposizioni contenute nello specifico regolamento.
4. Le circostanze che, ai sensi del comma precedente, escludono la sospensione, con l'invito a produrne l'eventuale documentazione, sono indicate con la comunicazione di cui al comma 2.

## **CAPO V**

### **RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE**

## **Articolo 36**

### **Attività di riscossione coattiva.**

1. Relativamente alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili, si rimanda a quanto disciplinato con il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e ss.mm.ii.

**TITOLO III**  
**ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 37**  
**Istituti deflativi del contenzioso**

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, il Comune adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli avvisi di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

**Art. 38**  
**Divieto di bis in idem nel procedimento tributario**

1. Salvo specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.

**Art. 39**  
**Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse.

nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori del Comune è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

## **CAPO II**

### **ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

#### **Art. 40**

##### **Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 10-quater, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Art. 41**

### **Esercizio del potere di autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 17, il Funzionario responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Il Comune agisce in autotutela nel limite dei cinque anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art. 1 commi 161 e 164 della legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali.
6. Si applica il comma 4 dell'articolo che precede.

## **CAPO III**

### **PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO**

## **Art. 42**

### **Principio del contraddittorio**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
  - a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;
  - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
  - c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri

accessori non dovuti;

e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui ai precedenti articoli 40 e 41;

g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
  - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
  - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
  - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
  - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
10. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.
12. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472.

**CAPO IV**  
**IL DIRITTO DI INTERPELLO**

**Art. 43**

**Diritto di interpello**

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso, la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui ai commi da 15 a 19.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini

della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dei commi 1 e 2;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune stesso. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

16. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

17. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

18. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 17.

19. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

20. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

## **CAPO V**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

## **Art. 44**

### **Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
  - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
  - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
  - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art. 42 comma 8 del presente regolamento;
  - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42 del presente regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 46 comma 5 del presente regolamento.
6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
7. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo.

## **Art. 45**

### **Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio**

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero su istanza del contribuente di cui all'articolo seguente, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:
  - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.
2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

## **Art. 46**

### **Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'istanza di accertamento con adesione è proposta entro il termine di impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria.
3. Nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto di cui all'art. 42 comma 8 del presente regolamento che il Comune invia al contribuente deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.
4. Nei casi di cui al comma 3, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 42 comma 8 del presente regolamento.
5. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 42 comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 44 comma 5 del presente regolamento.

6. Le opzioni di cui ai commi 4 e 5 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
8. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42 del presente regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
10. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
11. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

#### **Art. 47**

##### **Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 46 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 44 comma 2.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 48**

##### **Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
  - a) gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
  - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
  - c) i criteri adottati per la ri-determinazione della base imponibile;

- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 5.000 euro nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente Regolamento per la Riscossione coattiva delle entrate comunali.
  4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
  5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

#### **Art. 49**

##### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### **Art. 50**

##### **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 5 1**

**Disposizioni finali. Entrata in vigore.**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge e dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata.
2. Al contenuto del presente Regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2025 da tale data è abrogato il Regolamento delle entrate comunali del Comune di Portomaggiore approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/11/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2025 e da tale data è abrogato il Regolamento delle entrate comunali del Comune di Portomaggiore approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/11/2018 e successive modifiche ed integrazioni.